



CITTÀ DI BOSCA

PROVINCIA DI ORISTANO

Corso Garibaldi, 8 – 09089 Bosa (OR) – tel: 0785368000

Mail: protocollo@comune.bosa.or.it – Pec: protocollo@pec.comune.bosa.or.it

AREA SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/98 ANNO 2026

Sommario

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando	2
Art. 2 - Cause di non ammissibilità alla partecipazione al bando	3
Art. 3 – Nucleo Familiare.....	3
Art. 4 - Documentazione ISEE	3
Art. 5 - Cause oggettive di incremento del contributo.....	4
Art. 6 - Determinazione del contributo	4
Art. 7 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione.....	5
Art. 8 - Durata del contributo.....	5
Art. 9 - Casi particolari di cambio alloggio.....	5
Art. 10 - Modalità di richiesta del contributo – Fasi e scadenza	6
A. PRIMA FASE: presentazione della domanda:	6
B. SECONDA FASE: Presentazione delle ricevute di pagamento del canone:.....	6
Art. 11 – Documentazione da allegare all'istanza	6
Art. 12 - Presentazione delle Ricevute del canone di Locazione	7
Art. 13 - Esclusione dal Bando.....	7
Art. 14 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi	7
Art. 15 - Modalità di erogazione del Contributo	8
Art. 16 - Morosità del conduttore	8
Art. 17 - autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Controlli.....	9
Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 art. 13).....	9
Art. 19 - Norme finali	10

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la delibera Regionale n. 36/36 del 09/07/2025

Vista la Determinazione dell'Assessorato regionale dei LL.PP. n. 2222/35034 del 21/07/2026

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 17/08/2026

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e fino alla data definita per la presentazione delle istanze al successivo art. 10, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti in esso stabiliti e sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto nello stesso.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino l'ammissione all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal 1° Gennaio 2026 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2026, fino al 31 Dicembre 2026, ovvero fino alla data di cessazione se antecedente. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. **Cittadinanza italiana** o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno in corso di validità.
- B. **Residenza anagrafica** nel Comune Bosa deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
- C. Titolarità di un **contratto di locazione** ad uso residenziale, regolarmente registrato ed **in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro** o in regime di "cedolare secca", riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Sono ammessi anche contratti di sublocazione e contratti di natura transitoria. In caso di interruzione della locazione non prevista al momento della presentazione dell'istanza, il contributo verrà ricalcolato d'ufficio in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo e risultanti dalle ricevute presentate. Nel caso in cui il soggetto richiedente, nel corso dell'anno 2026 risulti titolare di più contratti di locazione per trasferimento di alloggio, è necessario presentare entrambi i contratti che ricadono nell'anno di riferimento. E' da precisare, tuttavia, che il conteggio delle mensilità corrisposte decorre, e termina, dalla residenza in ciascun immobile.

- D. **Assenza di titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale. Tale limitazione non si applica in caso di impossibilità giuridica al godimento del bene (es. assegnazione casa al coniuge in sede di separazione).
- E. Appartenere ad un nucleo familiare appartenente alle seguenti **fasce di reddito**:
- **Fascia A:** ISEE uguale o inferiore a € 15.908,10, con incidenza del canone annuo sul valore ISEE superiore al 14%.
 - **Fascia B:** ISEE uguale o inferiore a € 17.131,00, con incidenza del canone annuo sul valore ISEE superiore al 24%

Art. 2 - Cause di non ammissibilità alla partecipazione al bando

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA:

- a. **I nuclei familiari** nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione)
- b. **I richiedenti** che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- c. **I Titolari** di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi
- d. **Gli assegnatari di alloggi a canone sociale (ERP)** ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è, invece, causa di decadenza dal diritto al contributo dal giorno in cui vi è l'effettiva disponibilità dell'alloggio assegnato.

Art. 3 – Nucleo Familiare

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda anche se non legati da vincoli di parentela.

Il contributo è concesso anche qualora il canone sia stato corrisposto da un componente del nucleo diverso dal richiedente, purché il contratto sia intestato a quest'ultimo. In caso di decesso dell'intestatario, il contributo può essere riconosciuto agli eredi o ai componenti del nucleo residuo previo subentro formale nel contratto.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 4 - Documentazione ISEE

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 l'Attestazione ISEE da presentarsi deve essere di tipo ORDINARIO anno 2026.

L'attestazione ISEE può essere richiesta in qualunque Centro di Assistenza Fiscale.

Art. 5 - Cause oggettive di incremento del contributo

Al fine di garantire una maggiore tutela ai nuclei familiari in condizioni di particolare fragilità, l'ammontare del contributo calcolato ai sensi dell'art. 6 del presente bando è incrementato secondo le seguenti misure percentuali, tra loro non cumulabili e comunque entro il limite massimo del 25% del contributo spettante:

- a. Incremento del 25%:
 - Nuclei familiari con presenza di disabilità grave o non autosufficienza (L. 104/92, art. 3 c. 3);
 - Nuclei con contemporanea presenza di ultrasessantacinquenni e minori;
- b. Incremento del 20%:
 - Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico.
 - Nuclei familiari con 3 o più figli a carico
- c. Incremento del 15%:
 - Nuclei con componenti aventi invalidità superiore al 74%
 - Nuclei composti esclusivamente da uno o più soggetti ultrasessantacinquenni

L'applicazione delle suddette maggiorazioni è subordinata alla sussistenza del requisito alla data di presentazione della domanda e alla relativa documentazione allegata (es. verbale INPS).

In ogni caso, l'applicazione degli incrementi non potrà comportare il superamento dei tetti massimi di contributo annuo stabiliti dalla Regione: € 3.098,74 per i nuclei in Fascia A e € 2.320,00 per i nuclei in Fascia B.

Qualora il nucleo familiare presenti più cause di incremento, si applicherà esclusivamente la percentuale più favorevole al richiedente.

Art. 6 - Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario è determinato dalla differenza tra il **canone annuo effettivo** (al netto degli oneri accessori come spese condominiali e utenze) e il **canone cosiddetto "sopportabile"**, ovvero la quota di affitto che si ritiene il nucleo possa sostenere in base al proprio ISEE.

- a) **Parametri di calcolo per fascia di appartenenza:** Ai fini del calcolo, si applicano le seguenti percentuali di incidenza sull'ISEE:
 - FASCIA A: Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE. Il contributo ammissibile non può superare il tetto massimo di € 3.098,74.
 - FASCIA B: Il canone sopportabile è pari al 24% dell'ISEE. Il contributo ammissibile non può superare il tetto massimo di € 2.320,00.
- b) **Esempi illustrativi del calcolo ammissibile:**
 - **Esempio 1 - Utente in condizioni ordinarie (Fascia A):**
ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
Canone annuo effettivo: € 3.600,00
Canone sopportabile (10.000,00 x 14%): € 1.400,00
Contributo ammissibile base spettante: (€ 3.600,00 - € 1.400,00) = € 2.200,00.
 - **Esempio 2 - Utente con situazioni di debolezza sociale (Art. 5):**
ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00
Canone annuo effettivo: € 3.600,00
Canone sopportabile (10.000,00 x 14%): € 1.400,00
Contributo base: € 2.200,00
Maggiorazione per disagio (es. 25%): € 2.200,00 x 25% = € 550,00.
Contributo ammissibile incrementato: (€ 2.200,00 + € 550,00) = € 2.750,00.
- c) **Procedura di liquidazione e riparto proporzionale** L'importo effettivamente erogato potrebbe differire dal "contributo ammissibile" calcolato sopra in base alla disponibilità dei fondi regionali.

Qualora le risorse effettivamente assegnate dalla Regione, integrate da eventuali economie comunali residue, risultino inferiori al fabbisogno complessivo comunicato, il Comune procederà alla liquidazione dei contributi mediante riparto proporzionale. Tale ripartizione opererà sull'ammontare massimo del contributo spettante (fabbisogno individuale) di ciascun beneficiario, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste all'Art. 5 del presente Bando determinando, quindi, un coefficiente di abbattimento con la seguente formula:

$$\text{Coefficiente} = \text{Risorse Disponibili (finanziamento assegnato + eventuali economie)} / \text{Fabbisogno Totale}$$

Il contributo effettivamente liquidato sarà pari al:

$$\text{Contributo da erogare} = \text{Contributo Ammissibile} \times \text{Coefficiente}$$

- d) **Detrazione altri benefici** (Es. Reddito di Cittadinanza/Inclusione) In sede di liquidazione finale, dal contributo così determinato verranno detratte eventuali altre somme percepite dal nucleo familiare nel corso del 2026 come sostegno specifico per l'affitto (es. quota affitto del Reddito di Inclusione), poiché il cumulo dei sussidi non può mai superare l'importo totale del canone annuo versato (vedi successivo art. 7)
- e) **Ridefinizione del contributo** sulle effettive ricevute presentate: Alla presentazione delle ricevute del canone di locazione anno 2026, qualora le stesse non avessero copertura per tutto il corso dell'anno, il contributo ottenuto dal calcolo di riparto sarà ridefinito sulle mensilità effettivamente sostenute e risultanti dalle ricevute presentate.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo ammissibile riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

Art. 7 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Il contributo è cumulabile con altri benefici per la locazione (es. misure di sostegno economico erogate dall'INPS o altri enti), ma il totale percepito non può eccedere né il contributo ammissibile spettante né il canone annuo dovuto. In sede di liquidazione, il Comune provvederà a detrarre dalla quota spettante eventuali altri sussidi percepiti dal nucleo per la medesima finalità.

Art. 8 - Durata del contributo

Il contributo è concesso esclusivamente per i periodi di effettiva validità del contratto di locazione ricadenti nell'anno solare 2026.

Art. 9 - Casi particolari di cambio alloggio

Se il richiedente, nel corso del 2026, ha trasferito la residenza in un altro Comune della Sardegna, deve presentare istanza presso ciascun Comune di residenza per il periodo di rispettiva competenza. Il contributo massimo spettante sarà calcolato sul canone complessivo annuo e ripartito tra i Comuni in proporzione ai canoni dovuti in ciascuna. E' da precisare, tuttavia, che il conteggio delle mensilità corrisposte decorre, e termina, dalla residenza in ciascun immobile.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due comuni nel corso dell'anno:

ISEE del nucleo familiare	= € 10.000;
canone sopportabile	= € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
canone gennaio - marzo in Comune 1	= € 1.000,00;
canone luglio - dicembre in Comune 2	= € 2.600,00;

<i>Totale canone annuo</i>	<i>= 1.000,00+2.600,00=3.600,00</i>
<i>ammontare massimo del contributo del contributo</i>	<i>= canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi: ammontare del contributo</i>
	<i>= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00</i>
<i>Contributo comune 1</i>	<i>= 2.200x1000/3600= 611,11</i>
<i>Contributo comune 2</i>	<i>= 2.200x2600/3600= 1.588,89</i>

Art. 10 - Modalità di richiesta del contributo – Fasi e scadenza

La procedura di assegnazione si articola in due fasi distinte e obbligatorie:

A. PRIMA FASE: presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate **entro e non oltre le ore 23:59 del 09/10/2026**.

La domanda di accesso al contributo L. 431/98 **deve essere compilata e firmata a nome del titolare del contratto di locazione** utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Bosa sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

Le domande presentare **fuori termine o incomplete** nella compilazione e nella documentazione da allegare, ovvero non regolarizzate entro i termini assegnati dall'Ufficio competente, **saranno considerate ESCLUSE**.

La domanda dovrà essere trasmessa, unitamente al documento di identità del richiedente e alla documentazione richiesta dal presente bando, nelle seguenti forme:

- mezzo mail a: protocollo@comune.bosa.or.it: farà fede la data e l'orario di ricezione della mail.
- Mezzo PEC a: protocollo@pec.comune.bosa.or.it: farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC
- Presentata a mano all'ufficio protocollo nei giorni di Lunedì e Venerdì mattina dalle ore 09:00 alle 12:00 e Martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Per ragioni di archiviazione digitale della documentazione NON sono ammesse istanze e allegati in formato immagine scattate con smartphone o altra simile strumentazione. Pertanto coloro che presentano documentazione mezzo mail devono attenersi al formato PDF che rispetti i margini e la visione frontale del documento originale. In carenza di quanto indicato l'istanza e gli allegati saranno ritenuti irricevibili.

B. SECONDA FASE: Presentazione delle ricevute di pagamento del canone:

I beneficiari dovranno successivamente presentare le ricevute o altra documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione riferito al periodo previsto dal bando e come meglio descritto al successivo art. 12 del presente Bando.

Questa seconda fase si svolgerà a partire dal giorno 1° dicembre 2026 fino al 31 gennaio 2027.

Art. 11 – Documentazione da allegare all'istanza

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando devono essere dichiarati nel modulo di domanda sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute e deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia contratto di Locazione;**
- attestazione ISEE 2026** di tipo ORDINARIO in corso di validità rilasciata da un Centro di assistenza fiscale (CAF).
- Copia Documento di identità**
- (se del caso)* **Copia del versamento dell'imposta di registro annuale** anno 2026 (Mod. F23) o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca
- (se del caso)* **copia ricevuta presentazione Modello RLI** (Registrazione Locazioni Immobili) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per i contratti in proroga;
- (se del caso)* **Dichiarazione – Allegato B** - del Locatore in caso di morosità del Locatario;

Come da precedente art. 10 le ricevute di pagamento del canone di locazione NON devono essere trasmesse contestualmente all'istanza bensì tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Eventuali ricevute allegate alla domanda non verranno prese in considerazione.

Eventuale documentazione integrativa, o mancante, che questo Ente potrebbe richiedere per la liquidazione del contributo assegnato deve essere presentata improrogabilmente entro la data definita nella comunicazione di richiesta ovvero entro la comunicazione delle economie alla Regione Sardegna o di trasmissione al riaccertamento dei residui, decorso tale termine l'assegnatario sarà considerato decaduto dal beneficio e la somma assegnata sarà considerata quale economia da destinarsi al Fondo del bando successivo.

Art. 12 - Presentazione delle Ricevute del canone di Locazione

Le ricevute devono pervenire in una seconda fase alla presentazione della domanda e presentate in un'unica soluzione a partire dal giorno 1° dicembre 2026 fino al 31 gennaio 2027. In caso di mancata presentazione delle ricevute queste saranno richieste dal Comune una sola volta a mezzo mail e NON saranno fatte ulteriori richieste.

Il contributo sarà erogato, previa presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo relative all'intero periodo gennaio-dicembre 2026 ovvero per la frazione di anno del contratto/i posseduti come da precedente art. 9.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo

Nel **caso in cui il locatore rilasci fattura**, questa dovrà essere debitamente quietanzata. Il pagamento dovrà essere dimostrato o tramite la ricevuta se effettuato a mezzo bonifico/R.I.D. ovvero comprovato mediante dichiarazione del locatore, attestante l'avvenuto pagamento, corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

Nel **caso in cui il pagamento venga fatto mediante bonifico bancario** la ricevuta deve ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso

Tali ricevute, dovranno essere consegnate con le stesse modalità descritte all'art. 10 che saranno meglio dettagliate sul sito al momento della presentazione

Art. 13 - Esclusione dal Bando

Sono motivi di esclusione, e/o di perdita del contributo:

- la mancanza dei requisiti di cui all'Art. 1;
- la presentazione di domande oltre i termini;
- dichiarazioni mendaci;
- la mancata presentazione della documentazione di pagamento.
- Domande presentate in più Comuni per lo stesso periodo sono inammissibili se il richiedente non opta per una sola istanza
- Domanda incompleta o priva della documentazione richiesta e/o non regolarizzata entro i termini assegnati dall'Ufficio competente;

Art. 14 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e al calcolo del contributo ammissibile secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

L'elenco degli ammessi, e degli eventuali esclusi, è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio

ed è pubblicata all'albo informatico del Comune per n. 10 giorni consecutivi. Avverso lo stesso sarà possibile proporre reclamo facendo pervenire la propria opposizione, con utilizzo di apposita modulistica predisposta dall'ufficio, indirizzata al Comune di Bosa inderogabilmente entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Comunale. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun ricorso l'elenco degli ammessi e degli esclusi sarà considerato definitivo, ovvero, a seguito di decisione su eventuali ricorsi pervenuti, sarà riapprovato l'elenco degli ammessi e degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990, il Comune di Bosa NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco degli ammessi e degli esclusi in quanto la pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza di pubblicazione non saranno prese in esame.

I rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on-line (accessibile dal sito internet del Comune) e potranno essere consultati, con accesso agli atti istruttori qualora richiesto dagli interessati nelle forme di legge, presso l'Ufficio Servizi sociali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) sul trattamento dei dati personali la graduatoria non riporterà i nominativi dei richiedenti ma solo il protocollo dell'istanza.

Art. 15 - Modalità di erogazione del Contributo

Il contributo calcolato spettante sarà erogato solo previa acquisizione della documentazione richiesta e solo successivamente all'accredito dei fondi da parte della Regione Sardegna alla tesoreria Comunale.

I contributi di importo superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, all'erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede/i individuato/i dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bosa. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, qualora non ancora prodotte. Il contributo verrà assegnato all'erede/i che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato.

Art. 16 - Morosità del conduttore

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, al locatore dell'immobile.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. (con allegata copia di un documento del dichiarante), nella quale il locatario/creditore elenchi i canoni non corrisposti e si impegni a non attivare la procedura di sfratto per il debito pendente almeno fino al 31/12/2026.

Il locatore dovrà indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo.

Art. 17 - autocertificazione e documentazione relative ai requisiti. Controlli

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28/12/2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

il Comune di Bosa, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione nonché attraverso la consultazione della Banca dati Nazionale dell'Agenzia delle Entrate, potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà, oltre alla comunicazione alla competente Guardia di Finanza, alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma eventualmente erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ovvero al ricalcolo del contributo.

Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 art. 13)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, e nel rispetto dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (RGDP), si comunica che tale informativa è resa per gli utenti del servizio contributo ad integrazione del canone di locazione e che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

a) Il Titolare Del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Bosa, nella persona del Sindaco di Bosa, con sede in Corso Garibaldi n. 8 - 09089 Bosa.

b) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali forniti per ottenere il contributo relativo ai canoni di locazione sono utilizzati al fine della predisposizione della graduatoria e non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge vigenti e per indagini della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza.

I dati potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

c) Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti

d) Durata del trattamento

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

e) Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

f) *Diritti degli interessati*

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella Innovation Pa S.R.L., con sede in Cagliari, Via Grecale n. 11. Referente: Avv. Dott. Ivan Orrù - email: dpo.innovationpa@gmail.com - PEC dpo.innovationpa@legalmail.it

Art. 19 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle Leggi previste in materia e alla delibera regionale n. 36/36 del 09/07/2025 e al Bando approvato con determinazione dell'assessorato regionale dei Lavori Pubblici n. 2222/35034 del 21/07/2026 con i relativi allegati.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito ai criteri riportati nel presente bando, e per il ritiro della modulistica, gli interessati potranno contattare il numero 0785368014, negli orari previsti di ricezione al pubblico.

Bosa, 24/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Angela Cao

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosa Meaggia
Tel 0785.36.80.14
Mail: mariorosa.meaggia@comune.bosa.or.it